

Le delibere delle Sezioni regionali hanno affrontato numerosi problemi sull'applicazione del patto di stabilità che, in buona parte, si sono risolti in seno alle Sezioni stesse. Così è avvenuto per il regime delle sanzioni da applicare o da escludere a seguito della sua inosservanza e, ancor più, per gli effetti relevantissimi sulla possibilità di assumere personale o di accedere all'erogazione di risorse finanziarie. Si è chiarito quali siano le spese che concorrono ai fini del calcolo del saldo prescritto dal patto e si è stabilito quali siano i rapporti tra l'adempimento di quest'ultimo e il pagamento di debiti scaduti¹⁸³, o l'utilizzo di plusvalenze derivanti da alienazioni immobiliari.

L'inderogabilità delle norme di legge sul patto e, con essa, il correlato obbligo di contenere le spese di personale, sono posti in evidenza dal parere n. 21/2010 della Sezione Piemonte che si è espresso secondo l'orientamento di altre Sezioni regionali¹⁸⁴. Non può derogarsi in via interpretativa, ma solo con disposizioni normative, all'applicazione delle relative sanzioni, così come non è ammessa alcuna selettività delle spese correnti, aventi ad oggetto i limiti posti dal patto. In caso di mancato rispetto, non può, così, essere esclusa alcuna delle sanzioni consistenti in vincoli alle spese.

In tema di sanzioni per violazione del patto, il parere n. 288/2010 della Sezione Lombardia stabilisce che, tra di esse, la sanzione che vieta di assumere personale esclude gli affidamenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza che siano contratti di lavoro autonomo, con natura di collaborazioni occasionali. Sotto il profilo delle sanzioni, emerge anche il parere n. 972/2010, ancora della Sezione Lombardia, che chiarisce che i Comuni che non hanno rispettato il patto nel 2009 non possono incrementare il Fondo per le risorse decentrate. L'effetto sanzionatorio ex art. 40, co. 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e l'effetto vincolistico di cui all'art. 9, co. 2 *bis* del d.l. n. 78/2010 si cumulano alla citata impossibilità di incrementare il Fondo e a essi si aggiunge il regime d'invarianza della dinamica retributiva per il triennio 2011-2013, di cui parla il d.l. n. 78/2010. È ancora più rilevante, sempre in Lombardia, il parere n. 989/2010, per il quale il mancato invio nei termini della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista costituisce inadempimento al patto (art. 77-*bis*, co. 15 d.l. n. 112/2008). Inoltre, la riduzione delle spese di personale per gli Enti che vi sono soggetti è, al lordo degli oneri riflessi, a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, ma esclude gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. La delibera stabilisce, soprattutto, che il vincolo di cui all'art. 14, co. 9 del d.l. n. 78/2010, che consente di assumere dipendenti in misura limitata al 20% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, si applica ai soli Comuni soggetti al patto, mentre i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dall'1.01.2010 possono assumere, a condizione di limitarsi a sostituire il personale cessato

¹⁸³ Certi, liquidi ed esigibili.

¹⁸⁴ Lombardia n. 597/2010, Liguria n. 2/2010, Puglia n. 30/2010.

l'anno precedente (c.d. *turnover* pieno), purché la spesa di personale incida sulla spesa corrente in misura inferiore al 40% e la spesa complessiva di personale non ecceda quella sostenuta nel 2004.

In termini premiali, anziché sanzionatori, rileva la delibera n. 38/2010 della Sezione di controllo per il Veneto, che stabilisce che gli Enti locali possano prevedere in bilancio risorse aggiuntive a quelle a disposizione per la contrattazione decentrata, a condizione di aver rispettato il patto sia per l'anno in corso, che per i precedenti. Nel parere n. 228/2010¹⁸⁵ della Sezione per il Veneto si asserisce che, per rispettare i vincoli del patto, la concessione di crediti da parte dell'Ente a favore delle società partecipate non va detratta dal saldo finanziario misto, che rileva ai fini del conseguimento degli obiettivi di programma concorrendo, invece, a determinare il mancato conseguimento del saldo programmatico.

La possibilità che un Ente si trovi a dover scegliere tra l'emissione di ordinativi di pagamento per debiti certi, liquidi ed esigibili che producano interessi di mora e il rispetto dei saldi imposti dal patto è contemplata dalla delibera n. 120/2010 della Sezione per la Puglia. A tal fine, affinché il funzionario responsabile degli impegni di spesa contribuisca al raggiungimento degli obiettivi del patto, è obbligatorio che accerti preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo dà, infatti, luogo a responsabilità amministrativa e disciplinare. Significativo anche il parere n. 151/2010, espresso dalla stessa Sezione di controllo per la Puglia, che, in merito alla corretta iscrizione nel bilancio, di un Ente locale, della spesa da sostenere per la realizzazione del censimento dell'agricoltura 2010 effettuato dall'ISTAT, ritiene evidente dall'esame del disposto dell'art. 50 del d.l. n. 78/2010 convertito nella l. n. 122/2010 e dei modelli ministeriali di rilevazione inerenti l'osservanza del patto di stabilità interno, che trattasi di risorse da allocare correttamente tra le entrate e le spese correnti e che, tuttavia, non concorrono ai fini del saldo sul quale calcolare il patto di stabilità interno per effetto dell'esclusione espressamente consentita dal legislatore. I servizi per conto terzi, invece, sono puntualmente definiti dal d.p.r. n. 194/1996 e sono immodificabili come sancito al punto 48 del principio contabile n. 1, approvato il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno.

I rapporti tra il patto di stabilità e il sistema della competenza mista, di cui all'art. 77-*bis*, co. 5 del d.l. n. 112/2008 è argomento della delibera n. 28/2010 delle SS.RR., secondo la quale, grazie ad alcune esclusioni dal calcolo dei saldi di taluni pagamenti previsti da norme *ad hoc*, non si contravviene al rispetto del patto. In effetti, la possibilità di eliminare

¹⁸⁵ Sezione regionale di controllo per il Veneto deliberazione n. 228/2010/PAR - Parere in tema di *project financing*, e di concessione di crediti. Possibili effetti sul patto di stabilità.

dal calcolo dei saldi determinati pagamenti alleggerisce le difficoltà nella sua osservanza e lo rende maggiormente compatibile con il sistema della competenza mista. La delibera immediatamente successiva, n. 29/2010 delle Sezioni riunite, richiama l'art. 77-*bis* co. 8, ancora del d.l. n. 112/2008, affermando che le sanzioni connesse al mancato rispetto del patto per l'anno 2008 non sono superate dalle diverse contabilizzazioni introdotte dalla successiva l. n. 33/2009. La delibera esclude dal calcolo dei saldi relativi al patto una serie di pagamenti relativi a spese in conto capitale, puntualmente descritte all'articolo citato¹⁸⁶. Insomma, per il parere in argomento, l'alleviamento della rigidità dei saldi agevola solo l'osservanza del patto, ma le contabilizzazioni della recente legge non permettono di evitare l'applicazione delle sanzioni.

I principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica sono richiamati nella delibera n. 55/2010 delle Sezioni riunite che, interpretando l'art. 77 *ter*, co. 11 del d.l. n. 112/2008, precisa, al primo punto, che da parte delle Regioni non sono possibili adattamenti del patto di stabilità, assunti in maniera autonoma e, dunque, senza che sussistano esprese previsioni di legge che consentano la previsione di interventi compensativi tra Regioni ed Enti locali, a valere sul proprio bilancio¹⁸⁷. Al secondo punto, la delibera ribadisce quanto statuito dall'art. 1, co. 684 della l. n. 296/2006, in base al quale il bilancio di previsione deve dar conto dell'osservanza degli obiettivi del patto. Il bilancio va, dunque, approvato, iscrivendo le previsioni di entrata e uscita in termini di competenza, in modo da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto, così come determinato anno per anno. Queste regole poste a salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento generale della spesa sarebbero, dunque, inderogabili e non disapplicabili dagli Enti locali.

Il tema delle sanzioni riemerge con la delibera n. 61/2010 delle Sezioni riunite, che sottolinea come l'obiettivo perseguito dal legislatore con l'art. 77 *bis*, co. 22 del d.l. n. 112/2008 non sia solo di limitare l'attività amministrativa dell'Ente che non abbia rispettato il patto, riducendone la spesa e vietandogli le assunzioni di personale, ma anche di sanzionarlo con la previsione che gli effetti finanziari delle limitazioni non vengano conteggiati ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto. Il legislatore non ha definito come quantificare questo effetto svantaggioso, mentre il MEF ha indicato dei criteri¹⁸⁸, senza escludere che gli stessi Enti possano apportarvi variazioni, purché si garantisca il raggiungimento dell'obiettivo. Secondo la delibera citata, ciascun Ente è tenuto a definire preventivamente i criteri da adottare, sapendo, tuttavia, che non vi è discrezionalità nell'individuazione dei riflessi della sterilizzazione della sanzione, ai fini del calcolo dei saldi: partendo dai dati delle

¹⁸⁶ Pagamenti in conto residui ex art. 7, *quater*, co. 1 lett. a / pagamenti per spese in conto capitale ex art. 7-*quater*, co. 1 lett. b + c l. n. 33/2009.

¹⁸⁷ È, viceversa, possibile rimodulare gli obiettivi degli enti locali ricadenti nel territorio regionale.

¹⁸⁸ D.m. del MEF n. 60940 del 14.07.2010.

entrate e delle spese correnti del bilancio pluriennale, approvato prima dell'inizio dell'esercizio in cui gli obiettivi del patto non sono stati raggiunti, le variazioni da apportare alla spesa corrente tendenziale saranno determinate tenendo conto delle sole modifiche alle previsioni dipendenti da elementi oggettivi e, comunque, indipendenti dall'applicazione delle sanzioni. La soluzione vuole essere rispettosa del senso di responsabilità dell'Ente che, oltretutto, è tenuto a indicare i criteri scelti per determinare la sanzione e l'effettivo risultato che ne consegue, in seno al rendiconto relativo all'esercizio in cui si applica la sanzione stessa.

Le delibere delle Sezioni regionali di controllo emesse nel 2011 sono meno numerose di quelle del 2010, grazie al fatto che l'applicazione delle norme in argomento si era fatta, nel frattempo, meno incerta. La cessione onerosa del patrimonio immobiliare dall'Ente locale ad un organismo partecipato, nei casi determinati in cui la società debba indebitarsi per reperire il finanziamento, non è, per il parere n. 531/2011 della Sezione per la Lombardia, compatibile con il principio di sana gestione, né con l'osservanza delle regole del patto di stabilità. La compravendita e il mutuo configurano, infatti, un improprio "collegamento negoziale", in cui l'ente-socio consegue una forma di finanziamento che solo formalmente non è classificabile come indebitamento. In effetti, con questa "operazione triangolare", l'entrata è solo apparentemente rilevante ai fini del patto, quando, invece, l'Amministrazione non fa che "ribaltare" il proprio indebitamento sulla partecipata. Le conseguenze negative del mancato rispetto del patto sono trattate anche dalla delibera n. 203/2011 della Sezione per la Toscana che stabilisce come, in questo caso, non sia possibile computare nel calcolo della media della spesa corrente dell'ultimo triennio, oltre alla corrispondente spesa certificata nel conto consuntivo, anche quella allocata in conto terzi, che avrebbe dovuto essere inserita nella spesa corrente. Viceversa, trovandosi l'Ente nella medesima situazione d'inadempienza, la Sezione ha ritenuto che potesse utilizzare le plusvalenze che derivano dall'alienazione di un immobile, sia per finanziare l'eventuale disavanzo che per i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

Il principio della competenza mista che prevede, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto, che siano considerate le spese correnti impegnate nell'anno di riferimento e le spese di investimento pagate anch'esse nel medesimo esercizio, indipendentemente dall'anno di impegno è ricordato dalla delibera n. 6/2011 delle Sezioni riunite. In questa sede è stato anche chiarito come, tra le spese che vanno contabilizzate ai fini del saldo finanziario da ottenere per l'osservanza del patto, vadano escluse quelle sostenute dall'Ente con risorse erogate dallo Stato, a seguito di dichiarazione di uno stato d'emergenza, mentre vanno incluse quelle affrontate con risorse proprie, in relazione ad un evento esterno, per cui sia stata emanata un'ordinanza della Protezione civile. Per la sua continuità con il passato, va

fatta menzione della delibera SS.RR. n. 16/2011¹⁸⁹, ancora in tema di sanzioni per l'inosservanza del patto, che impongono vincoli all'autonomia negoziale degli Enti inadempienti. I miglioramenti ottenuti con l'adeguamento alle sanzioni non possono essere considerati, ai fini del rispetto del patto, nell'esercizio successivo a quello in cui vi sia stata l'inadempienza. L'Ente deve, dunque, correggere l'andamento dei conti, senza avvantaggiarsi degli effetti favorevoli sulla gestione, ottenuti soggiacendo al sacrificio imposto dalle sanzioni stesse.

4.1.2.b Conferimenti d'incarichi

Uno dei profili dei c.d. costi della politica è esaminato dalla Sezione per la Lombardia, parere n. 199 del 16.05.2012 secondo cui, in forza del vincolo di finanza pubblica segnato dall'art. 5, co.5 del d.l. n. 78/2010, il titolare di cariche elettive non può percepire emolumenti ulteriori per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito da Amministrazioni pubbliche, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo. È fatta, comunque, salva la possibilità di richiedere un rimborso spese, più gli eventuali gettoni di presenza che non superino l'importo di Euro 30 a seduta.

Il mancato ricorso a dipendenti di ruolo dell'Ente è valutato dal parere n. 148 del 4.06.2012 della Sezione per la Sicilia. In specie, il conferimento dell'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) a un dipendente a tempo determinato è illegittimo, se si sia in presenza di tecnici di ruolo professionalmente idonei, visto che a nulla rileva il carico di lavoro di questi ultimi. Le funzioni di RUP possono, dunque, attribuirsi solo a dipendenti di ruolo, con competenza e professionalità adeguate, per cui la loro accertata carenza, che giustificerebbe l'affidamento di cui sopra, va intesa come assenza tra i dipendenti in organico di funzionari in possesso dei requisiti tecnici richiesti e non come mera indisponibilità dovuta al sovraccarico di lavoro.

Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'art. 110 del TUEL sono assoggettati, grazie all'art. 19, co.6 del d.lgs. n. 165/2001, novellato dall'art. 4-ter co.13 della l. n. 44/2012, ad una disciplina speciale che, in parte, deroga al vigente regime delle assunzioni. Per il parere n.581 del 12.09.2012 della Sezione Veneto, in forza di detto articolo gli incarichi a tempo determinato conferiti in osservanza delle relative percentuali riguardano esclusivamente le funzioni dirigenziali e derogano alla severa disciplina vincolistica di cui all'art. 9, co. 28 del d.l. n. 78/2010. Gli Enti che intendano conferire gli incarichi devono aver ridotto la spesa di personale rispetto a quella del precedente anno (Enti nel patto assoggettati all'art. 1, co.557 l. n. 296/2006), ovvero aver contenuto la spesa di personale nei limiti del valore del 2008, (Enti fuori patto assoggettati all'art. 1, co. 562 l. n. 296/2006),

¹⁸⁹ Cfr., per i punti di collegamento, la delibera SS.RR. n. 61/2010 citata.

oltre ad avere osservato il rapporto percentuale tra spesa di personale e spesa corrente. Questi incarichi non sono soggetti al citato vincolo di cui all'art.9, co.28 del d.l. 78/2010, ma vanno comunque conferiti entro il limite del 40% delle cessazioni dell'anno precedente (art.76, co.7 D.L.112/2008). In pratica, gli Enti cui si applica la disposizione derogatoria di cui al citato art. 19, co.6 d.lgs. n. 165/2001¹⁹⁰ possono utilizzare per gli incarichi a tempo una percentuale superiore d'incidenza di personale (+ 3%) e rinnovare gli incarichi per una volta nel corso dell'anno.

Anche la delibera della Lombardia n. 508 del 27.11.2012 si occupa degli incarichi dirigenziali extra dotazione organica di cui al co. 1 dell'art.110 del TUEL cui si applicano i citati limiti di cui dall'art.19, co.6 del d.lgs. n.165/2001, novellato dall'art. 3 ter, co.13 della l. n. 44/2012. Pertanto, l'ipotesi di cui al citato co. 1 dell'assunzione a tempo indeterminato parziale è consentito, purché avvenga nel rispetto del *turnover* contemplato dall'art. 76, co. 7 del d.l. n. 112/2008 (40% della spesa per le cessazioni intervenute nel precedente esercizio). Per gli incarichi extra dotazione organica di cui al co. 2 dell'art. 110 del TUEL, che sono invece a tempo determinato continua ad applicarsi la disciplina generale di cui all'art. 9, co.28 del d.l. n. 78/2010, secondo cui, trattandosi di contratto a termine, ancorché a tempo pieno, soggiacciono al tetto complessivo del 50% delle spese sostenute nel 2009.

La delibera n. 62 dell'11.12.2012 della Sezione per la Puglia precisa, opportunamente, che il conferimento di incarichi dirigenziali a termine ex art.110 del TUEL può avvenire anche nei confronti del personale interno, in particolare dei dipendenti di categoria "D", purché ciò si verifichi nella rigorosa osservanza dei presupposti e dei limiti percentuali di cui all'art. 19, co. 6 e ss. del d.lgs. n. 165/2001.

La questione di massima sulle modalità d'applicazione del riscritto art. 19, co.6-*quater* del d.lgs. n. 165/200, in tema di incarichi dirigenziali a tempo determinato, è stata affrontata dalla Sezione delle autonomie che, con delibera n. 12 del 12.06.2012, ha espresso un parere d'indirizzo. Il principio di diritto emerso è che trattasi di una norma assunzionale speciale, parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. A questi incarichi non si applica la disciplina vincolistica delle assunzioni di cui all'articolo 9, co. 28 del d. l. n. 78/2010 e gli Enti che ricorrono a tali conferimenti, la cui spesa va considerata ai sensi dell'art. 1 commi

¹⁹⁰ " Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente co.. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto un'attività in Organismi ed Enti pubblici o privati ovvero Aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato "

557 e 562 della l. n. 296/2006, oltre ad osservare gli obblighi assunzionali che riguardano tutte le pubbliche Amministrazioni, devono anche essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali previsti per gli stessi dalla normativa in vigore. Concludendo, gli incarichi conferibili in applicazione della disposizione derogatoria di cui al terzo periodo del richiamato co. 6-quater, relativa all'utilizzo dell'ulteriore percentuale prevista del 3%, e quelli rinnovabili una sola volta entro l'anno 2012, in applicazione delle previsioni del quinto periodo del medesimo co., non sono soggetti al vincolo finanziario di cui all'articolo 9, co. 28 del d.l. n. 78/2010 ma, restano comunque soggetti al vincolo di cui all'articolo 76, co. 7, primo periodo, seconda parte, del d.l. n. 112/2008 e dunque entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell'anno precedente.

4.1.2.c Spese

La rilevanza della spesa sostenuta da una Provincia per un servizio interprovinciale, reso a favore di più Comuni, emerge nella delibera della Sezione per la Lombardia n. 24 del 26.01.2012. Le relative spese di personale vengono estrapolate e quantificate sulla base del numero di abitanti di ciascuno degli Enti che partecipano alle spese del progetto. Rileva, infatti, che le spese, sia in termini monetari, che di incidenza sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gravano sui soggetti a favore dei quali la prestazione è resa. Non rileva, viceversa, la circostanza che gli Enti convenzionati non abbiano alcuna possibilità di porre controlli o imporre limiti di spesa nella gestione del personale della Provincia, risultando così compromessa la loro possibilità di rispettare lo stesso limite.

Per il parere n. 7 del 31.01.2012 della Sezione per il Piemonte, le norme che limitano le spese di personale sono imperative e l'esclusione di singole voci dall'aggregato "spese di personale" va espressamente prevista da disposizioni di pari rango. Di conseguenza, nessuna norma legittima l'esclusione dalle spese di personale del maggior esborso che derivi dallo scioglimento anticipato di una convenzione stipulata da due Comuni, per la gestione associata di un servizio, al fine di avvalersi dell'opera di un unico dipendente. L'obbligo di non superare l'ammontare di spesa di personale del 2004 (art. 1, co. 562 l. n. 296/2006) riguarda anche l'importo relativo alla quota sborsata dall'Ente convenzionato. Il Comune deve adottare tutte le misure che gli consentano di non superare il citato tetto del 2004 e tra queste misure non va esclusa la possibilità di stipulare una nuova convenzione.

In tema di gettoni di presenza, la delibera n. 9 del 7.02.2012 della Sezione per il Piemonte ritiene che, in caso di partecipazione ad una commissione intercomunale composta esclusivamente da membri esterni, la liquidazione degli stessi non può superare quanto stabilito dalla relativa deliberazione di indirizzo. Pertanto, se non è espressamente prevista la determinazione di gettoni di presenza per la partecipazione a organi collegiali formalmente

istituiti e costituiti, la loro liquidazione è impossibile.¹⁹¹ Il doppio gettone è devolvibile in caso di duplice convocazione e, qualora cada nella medesima giornata, a patto che riguardi orari e commissioni diverse.

Circa la destinazione dei proventi dalle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della strada, il parere n. 185 del 12.03.2012 della Sezione per il Veneto ritiene che esse alimentino le spese di personale, perché l'attività di polizia municipale è esercizio di una pubblica funzione che non potrebbe essere affidata a terzi. Gli Enti locali possono destinare una quota di questi proventi all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, nel rispetto dell'art. 9, co. 28 del d.l. n. 78/2010 che è norma di carattere generale, e ciò senza la necessità di osservare il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni del precedente anno.

Per determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale apicale degli Enti privi di dirigenza, di cui all'art. 9, co. 2-bis del d.l. n. 78/2010, il parere n. 124 del 5.04.2012 della Sezione per la Lombardia reputa che si debba tener conto delle sole somme provenienti dal fondo per la contrattazione decentrata e non di quelle attinte dal bilancio.

L'esclusione di alcune spese dal divieto di cui all'art. 6, co.12 della l. n. 122/2010 è affermata dal parere n. 336 del 17.05.2012 della Sezione per il Veneto. L'interpretazione di detto articolo, che vieta all'amministrazione di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della stessa spesa sostenuta nel 2009, comporta anche l'esclusione di talune spese da detto limite, a patto che si fondino sul finanziamento integrale di spese correlate alla presentazione di progetti finanziabili dalla Ue. Se il progetto fosse successivamente rigettato, le spese non sarebbero rimborsabili dalla Ue, incidendo, invece, sul bilancio comunale e restando assoggettate al citato art. 6. In altre parole, se è vero che l'esclusione delle spese dal limite del 50% del 2009 è ammissibile solo se il finanziamento da parte di soggetti estranei è integrale, è anche vero che l'eventuale esito negativo del progetto comporta il ritorno della fonte di finanziamento all'interno del bilancio dell'ente.

Per il parere n. 259 del 31.05.2012 della Sezione per la Lombardia la norma che permette di riconoscere incentivi specifici al personale che fornisca variamente supporto alla redazione del Piano rimesso ad un professionista esterno (30% della tariffa professionale ex art. 92, co. 6 del c.d. "Codice dei contratti") è norma eccezionale, insuscettibile di applicazione generale. Le Amministrazioni locali possono erogare al personale i compensi previsti dalle norme di legge, solamente nello stretto ambito fissato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, senza possibilità di estensione tramite i propri regolamenti, e quindi senza contravvenire al principio della onnicomprensività del trattamento economico. I

¹⁹¹ Il gettone è devoluto per una seduta e non raddoppia se questa inizi prima di mezzanotte e prosegua dopo.

compensi vanno finanziati dal fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e non possono superare il tetto del Fondo fissato per il 2010.

I problemi dei rapporti tra Ente concedente e società partecipata emergono, tra l'altro, a proposito dell'applicazione dell'art. 76, co. 7 della l. n. 133/2008, così come esaminato dalla delibera n. 260 del 31.05.2012 della Sezione per la Lombardia. Per quest'ultima la norma va letta nel senso che, nel computo della percentuale derivante dal rapporto del 50% tra spesa del personale e spesa corrente, si calcolino anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, che siano titolari di affidamento diretto di servizi pubblici. Se il rapporto spesa di personale/spesa corrente è rispettato, sia l'amministrazione locale che la società partecipata possono assumere nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Tuttavia, trattandosi di limitazioni poste in capo a due Enti diversi per personalità giuridica e dotazioni organiche, l'Ente locale non può trasferire in tutto o in parte la sua capacità assunzionale alla società, né sommare alle proprie cessazioni quelle della partecipata. Parimenti la società non può procedere all'inverso nei confronti dell'Ente locale. Tuttavia, sia l'Ente che la società possono utilizzare negli anni successivi le quote di *turnover* non utilizzate negli anni precedenti.

Riguardo all'istituto del comando il parere n. 343 del 19.07.2012 della Sezione per la Lombardia, visto che gli oneri relativi al trattamento del personale comandato presso altro Ente sono a carico di quello che fruisce della prestazione, ha ritenuto che l'Ente che si avvalga di personale comandato, ne debba tener conto ai fini della spesa, e quindi del limite di cui all'art. 1, co. 557 della l. n. 296/2006. Poiché il comando ha gli effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato, si applica anche il limite di spesa di cui all'art. 9, co. 28 del d.l. n. 78/2010 e, quindi, il personale comandato concorre a determinare l'ammontare delle spese soggette all'osservanza del limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, per assunzioni a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile. In pratica, gli istituti tipici del salario accessorio vengono applicati in base alla disciplina vigente presso l'Ente utilizzatore. Inoltre, i Comuni aderenti ad una convenzione possono regolare la ripartizione della spesa del personale dell'Ufficio di piano di un Comune, per garantire razionalizzazione ed efficienza del servizio, nella rigorosa osservanza del fine di riduzione della spesa da parte di ciascun Ente; questo perché l'adesione ad una convenzione o l'introduzione in essa di patti aggiunti non può trasformarsi in strumento per eludere le norme vincolistiche sulla spesa di personale.

Riguardo al problema delle sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di ridurre le spese di personale rispetto all'anno precedente (art. 1, co. 557-ter l. n. 296/2006 e art. 76, co. 4 d.l. n. 112/2008), il parere n. 513 del 16.08.2012 della Sezione per il Veneto ha inteso

che le stesse vadano riferite all'anno successivo a quello della violazione. Alla contravvenzione dell'obbligo di ridurre questa spesa consegue la sanzione che consiste nel divieto di assumere. La mancata riduzione di spesa che importa la mancata integrazione del fondo per le risorse decentrate investe anche le risorse per l'incentivazione dei risultati, tanto che le economie derivanti dai c.d. piani di razionalizzazione possono essere utilizzate, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa. Esse sono sottratte all'obbligo di cui all'art. 9, co. 2-*bis* del d.l. n. 78/2010, ma non possono essere destinate al fondo per le risorse decentrate, se l'Ente non ha conseguito la riduzione di spesa sui precedenti esercizi. Le spese correlate all'attività elettorale sono componenti da sottrarre all'ammontare di spesa di personale, limitatamente alle somme per le quali è previsto il rimborso del Ministero dell'Interno.

Per il parere n. 532 del 31 agosto 2012 della Sezione per il Veneto l'art. 16, commi 4 e 5 del d.l. n. 98/2011 dispone che eventuali economie aggiuntive provenienti dall'applicazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, effettivamente realizzate rispetto a quelle previste dalla normativa previgente, nonché accertate a consuntivo, possono essere impiegate per il 50% nella contrattazione decentrata. Queste economie sono escluse dall'applicazione del limite di cui all'art. 9, co. 2-*bis* del d.l. n. 78/2010, in quanto conseguenti ad una disciplina di tipo premiale che tenda a produrre risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli imposti dal patto di stabilità e dalle norme vigenti.

Una fattispecie etero finanziata di spesa è oggetto d'attenzione da parte della delibera n. 170 del 5.09.2012 della Sezione per la Basilicata, secondo cui l'art. 9, co. 28 del d.l. n. 78/2010 prevede che l'Ente si avvalga di personale a tempo determinato, ricorrendo a convenzioni o a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, purché nei limiti del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. Dall'applicazione dei principi di unità, universalità e integrità del bilancio discende che, in tale riduzione, l'Ente deve ricomprendere anche la spesa finanziata con contributi regionali, che, pertanto non può essere scomputata.

La modifica apportata dal legislatore all'art. 1, co. 556 della l.f. 2007 implica, per il parere n. 288 dell'11.09.2012 della Sezione per il Piemonte, che il nuovo limite di spesa per il personale sia quella impegnata per il 2008 e, quindi, comprensiva dei costi discendenti dai rinnovi contrattuali relativi al periodo 2004-2008. Dunque, il co. 11 dell'art.4-*ter* del d.l. n. 16/2012, come convertito dalla l. n. 44/2012 si è limitato a cambiare l'anno di riferimento dal 2004 al 2008, senza mutare altro, per cui per individuare le spese comprese e quelle escluse valgono le regole applicate fino a questo momento. L'inosservanza del limite di spesa non comporta sanzioni a carico dell'ente, mentre potrebbe far insorgere responsabilità

amministrative in capo ad amministratori e dirigenti per violazione degli imperativi discendenti da disposizioni di finanza pubblica.

Sulla corretta interpretazione degli articoli relativi all'attribuzione del c.d. incentivo alla progettazione a favore dei dipendenti dell'ufficio tecnico comunale di cui al d.lgs. n. 163/2006, è stato emanato il parere n. 425 dell'8.10.2012 della Sezione per la Lombardia. Se la progettazione è affidata a professionisti esterni le quote del fondo per l'incentivazione sono devolute in economia, visto che per l'amministrazione costituiscono un risparmio. L'eventuale attività del personale interno o del responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori prima dell'aggiudicazione e solo se la corresponsione dell'incentivazione sia prevista dal regolamento interno, può essere riconosciuta limitatamente alla quota spettante per la fase di gara, con esclusione delle quote previste per la fase esecutiva, in quanto non realizzata. Non sono dovuti compensi, in quanto non riferibili ad attività espletate per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione e il collaudo.

Le assunzioni di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 relative al lavoro flessibile, e solo per esigenze eccezionali e temporanee, sottostanno al vincolo specifico di non oltrepassare la percentuale della medesima spesa riferita all'esercizio 2009. Inoltre, a decorrere dal 2013, gli Enti locali possono superare il limite del 50% del rapporto spesa personale / spesa corrente, solo per le assunzioni strettamente necessarie nelle funzioni di polizia locale, pubblica istruzione e del settore sociale. Per il parere n. 343 del 10.09.2012 della Sezione per l'Abruzzo, il mancato rispetto dei vincoli determina responsabilità per danno erariale e illecito disciplinare. Per le Amministrazioni che nel 2009 non hanno sostenuto questo genere di spese, il limite del 50% è calcolato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

In tema di posizioni organizzative il parere n. 344 del 12 ottobre 2012 della Sezione per l'Abruzzo stabilisce che le stesse possono essere attribuite, nei Comuni privi di dirigenti, anche ai dipendenti a tempo parziale, per un periodo non inferiore al 50% e che svolgono un'ulteriore attività lavorativa. In caso di convenzione il riproporzionamento della somma delle indennità di posizione erogate fino al massimo di 16.000 euro annui, può essere effettuato solo se in tutte e due le Amministrazioni convenzionate è stata assegnata la titolarità di posizioni organizzative. Inoltre, i residui – rimanenze del fondo per le risorse decentrate possono essere aggiunti al fondo dell'anno successivo, solo se provengono dalla mancata stipulazione del contratto decentrato e non se provengono da risparmi realizzati.

Per il parere n. 345 del 12.10.2012 della Sezione per l'Abruzzo le risorse provenienti da finanziamenti esterni all'Ente, di derivazione comunitaria e non destinati ad incrementare la quota accessoria del personale, ma solo quella relativa alle professionalità interne dotate

di particolari competenze coinvolte in specifici progetti, sono da escludere dal tetto relativo alla contrattazione decentrata.

L'art. 9, co. 28 del d.l. n. 78/2010 prevede che le Amministrazioni (compresi gli Enti locali ex art. 4 l. n. 183/2011) possano avvalersi di personale a tempo determinato o in convenzione o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità. Parimenti, dispone che la spesa per i contratti di formazione-lavoro, di somministrazione di lavoro accessorio, nonché relativo ad altri rapporti formativi non possa essere superiore al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Per il parere n. 470 del 14.11.2012 della Sezione per l'Emilia Romagna il limite del 50% va applicato alla spesa complessiva del 2009, ricomprendendo nella base di calcolo le fattispecie di cui al citato art. 9, co. 28 del d.l. n. 78/2010. Se però, nel 2009 l'Amministrazione non ha sostenuto spese per le finalità previste dalle norme, allora il limite è calcolato con riferimento alla spesa media del triennio 2007-2009. Se anche in questo triennio non c'è impegno di risorse, l'Ente può assumere egualmente a tempo determinato e l'esercizio in cui la relativa spesa verrà impegnata costituirà il riferimento storico su cui computare la spesa dell'anno successivo.

Gli effetti sanzionatori dovuti al mancato rispetto del patto di stabilità in materia di personale non si estendono, per la delibera n. 157 del 29.11.2012 della Sezione per le Marche, alle assunzioni in cui la copertura finanziaria è integralmente imputata ai contributi comunitari del F.S.E. Questo perché la norma va sempre letta in seno all'intero quadro ordinamentale, che oggi mira a ridurre il carico di spesa di ogni singolo Ente.

Per il parere n. 489 del 5.12.2012 della Sezione per la Lombardia, il trattamento economico accessorio di cui all'art.90 del TUEL deve essere ricompreso nel tetto di spesa del 2010 che va rispettato ai sensi dell'art. 9, co. 2-bis del d.l. n. 78/2010. Viceversa, l'indennità *ad personam* di cui all'art. 110 del TUEL è esclusa dal menzionato tetto e non deve essere imputata al costo contrattuale e del personale, per cui non va conteggiata ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa dell'anno 2010.

Nel complessivo assetto normativo che regola ruolo, funzioni e "status" dei segretari comunali e provinciali, anche a seguito della soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo ed il trasferimento dei compiti al Ministero dell'Interno, la Sezione delle autonomie, con delibera n. 8 del 30.05.2012, ha asserito che non sono intervenute innovazioni tali da giustificare una loro posizione funzionale diversa, nel contesto ordinamentale degli Enti di appartenenza. Non sussistono pertanto elementi per una ridefinizione della natura giuridico - economica della loro retribuzione, che possa giustificare una allocazione contabile delle relative spese diversa da quella in cui sono iscritte le spese per il personale dipendente.

Per la delibera delle Sezioni riunite n. 11 del 17.04.2012, i limiti alla spesa per i contratti del personale a termine o con lavoro flessibile, di cui all'art. 9, co. 28 del d.l. n. 78/2010, come modificato dall'art. 4, co. 102 della legge di stabilità per il 2012, sono principi di coordinamento della finanza pubblica. Dunque, gli Enti locali devono conformarsi e applicare le norme così come formulate, ancorché suscettibili di adattamento dagli Enti più piccoli, per salvaguardare esigenze operative specifiche. La potestà di adattamento della disciplina è rimessa a quella regolamentare dell'ente, che deve, comunque, rispettare l'intenzione della norma. Essa deve essere, comunque, idonea a contenere con efficacia la spesa per le assunzioni a termine, riportandola nei limiti collegati alla natura di un rapporto temporaneo. Nell'unico caso in cui l'applicazione diretta possa impedire l'esercizio di funzioni fondamentali e non esistano altri rimedi per fronteggiare la situazione, si può ricorrere a uno specifico regolamento, che adegui il vincolo alle esigenze. Un ambito di adeguamento è dato dalla considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi individuati di categorie di lavoro flessibile. Resta, infatti, la necessità prioritaria che venga raggiunta la diminuzione di spesa, anche per i due tipi di assunzioni temporanee considerate.

4.1.2.d Mobilità

Se, a seguito del trasferimento di un'unità di personale per mobilità volontaria da un'Unione di Comuni a un Ente assoggettato al patto di stabilità, l'Unione può coprire il posto rimasto vacante attraverso la mobilità volontaria in entrata di un dipendente di un'azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), considerando tale mobilità come neutrale, al pari della mobilità in uscita che ha reso il posto vacante. Per il parere n. 3 del 19.01.2012 della Sezione per l'Emilia Romagna, questo trasferimento è ammissibile e costituisce, dal punto di vista finanziario, un'operazione neutrale, in quanto entrambi gli Enti sono assoggettati ad un regime vincolistico in tema di assunzioni di personale.

Il trasferimento per mobilità non può essere utilizzato per instaurare nuovi rapporti di lavoro che travalichino i noti limiti numerici o di spesa previsti dalla disciplina vigente. Per il parere n.116 del 4 aprile 2012 della Sezione per la Lombardia, il riferimento all'esercizio precedente riguarda, com'è noto, il limite alle assunzioni pari al 20% della spesa sostenuta per le cessazioni del precedente anno. Nel caso in cui un Ente non abbia rispettato il patto di stabilità per il 2009 e 2010, il riferimento al 2011 è legittimo, solo se in tale anno sono state scontate le sanzioni derivanti dalle violazioni del patto risalenti ai due precedenti anni.

Se un Comune con meno di 1000 abitanti autorizza la mobilità di un dipendente verso un Comune soggetto a limitazioni, può coprire la vacanza sopravvenuta con mobilità in entrata da un altro Ente pubblico, soggetto anch'esso a limiti nelle assunzioni. Per il parere n. 373 del 30.07.2012 della Sezione per la Lombardia, nell'eventualità che, ceduta un'unità di personale per mobilità, la successiva procedura di mobilità in entrata non abbia buon esito, il

comune non sarebbe abilitato ad effettuare assunzioni bandendo un concorso, stante l'irrilevanza di tale cessione ai fini del conteggio del contingente di cessazioni utile ai fini di successive assunzioni dall'esterno (art. 14, co. 7 d.l. n. 95/2012).

La delibera n. 89 dell'11.12.2012 della Sezione per la Sicilia sottolinea come, mentre in una logica di spesa di comparto e di *turnover* la mobilità in entrata sia considerata neutrale, se posta in correlazione con la mobilità in uscita, viceversa la logica del "blocco" totale delle assunzioni, che prende in considerazione l'Ente che nel 2011 non abbia rispettato il patto, comporta che anche la mobilità in entrata risulti temporaneamente vietata, fino a che sia consentita l'applicazione delle necessarie misure di rientro.

4.1.2.e Progressioni di carriera

Le progressioni economiche dei dipendenti pubblici per il triennio 2011/2013 producono solo effetti giuridici, senza determinare alcun miglioramento stipendiale, anche se le risorse necessarie al loro finanziamento devono essere, comunque, tratte dal fondo per la contrattazione decentrata, senza alcuna possibilità di destinarle a finalità diverse. Secondo il parere n. 89 del 1.08.2012 della Sezione per la Liguria, in questo periodo, i dipendenti destinatari di progressioni orizzontali non ricevono alcun emolumento, mentre le corrispondenti risorse vanno in economia di entrata, non potendo essere destinate al finanziamento di altre forme di salario accessorio. Questo "blocco" di cui all'art. 9, co. 21 del d.l. n. 78/2010 si applica, dunque, non solo alle progressioni di carriera verticali, ma anche a quelle orizzontali o economiche. L'approccio è ispirato ad una prudente gestione e a una corretta programmazione degli equilibri di bilancio e valorizza un'interpretazione sistematica e teleologica del contenimento della spesa.

Per la delibera n. 89 del 21.10.2012 della Sezione per il Friuli Venezia Giulia, le modalità concrete che realizzano effetti retributivi incrementativi, nel triennio 2011/2013, a titolo di progressioni di carriera comunque denominate, che determinino effetti finanziari sui bilanci degli Enti, in mancanza di puntuali accordi da stipularsi in sede di contrattazione decentrata in epoca anteriore al periodo di riferimento dell'accordo medesimo e non "a sanatoria", determinerebbero, allo stato attuale della legislazione e salvo nuovi e diversi interventi normativi, una non consentita disapplicazione del divieto di progressione economica introdotto dalla normativa di cui al co. 21 dell'art. 9 del D.L. 78/2010.

La delibera n. 27 del 24.10.2012 delle Sezioni riunite ritiene che le progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009 ricadono nell'ambito delle progressioni di carriera comunque denominate e quindi del regime di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego previsto dall'art. 9, co. 21 del d.l. n. 78/2010 convertito nella l. n. 122/2010.

4.1.3 Società partecipate

In tema di dismissioni e limitazioni societarie obbligatorie per i Comuni sotto i 30.000 e 50.000 abitanti, l'art.14, co.32 lett. a) del D.L. 78/2010, prevede una deroga per le società o partecipazioni societarie dei Comuni con meno di 30.000 abitanti che abbiano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi 2009-2011. Per il parere n.9 dl 13.02.2012 della Sezione per l'Emilia Romagna, circa le modalità di liquidazione della società da dismettere, in mancanza di una normativa speciale, si applicano le norme generali di cui agli artt. 2484 e ss. del codice civile. Alla ripartizione dell'eventuale residuo attivo in favore del comune – socio si può procedere solo all'esito della procedura di liquidazione. Qualora, viceversa, alla conclusione di tale procedura residuino ancora debiti sociali non soddisfatti, l'Ente – socio non ha alcun obbligo di accollarsi il debito, essendo onere dei creditori sociali agire sia nei confronti della società che pro quota nei confronti dell'Ente locale, che risponderà fino a concorrenza di quanto conseguito nella distribuzione dell'attivo. Alle aziende speciali consortili si applicano le stesse norme in tema di dismissioni, in virtù dell'art. 25, co. 2 del c.d. "Decreto Liberalizzazioni" (d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in l.24 marzo 2012, n. 27) che estende alle aziende speciali l'applicazione delle disposizioni che stabiliscono a carico degli Enti locali gli "obblighi e i limiti alla partecipazione societaria".

L'art. 6, co. 19 del d.l. n. 78/2010 ha sancito la non obbligatorietà del salvataggio delle società partecipate non quotate che versino in stato di dissesto e l'inaffidabilità di interventi tampone, con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto. Trattandosi di una norma cogente, le eccezioni vanno espressamente previste e quanto fatto salvo dalla previsione e applicabilità dell'art. 2447 c.c. va inteso nel senso di osservare la procedura prevista in modo pedissequo. Per la delibera n. 29 del 7.03.2012 della Sezione per la Puglia si può intervenire sul capitale sociale, ma senza ripianare le perdite con versamenti spontanei dei soci, perché il procedimento potrebbe essere elusivo del divieto di cui al citato art. 6, co. 19. Se è vero che le Amministrazioni non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e dazioni di garanzia a società partecipate non quotate che abbiano avuto perdite per tre esercizi consecutivi, oppure abbiano utilizzato riserve per ripianare perdite, anche infraannuali, è anche vero che la deroga di legge consente di effettuare trasferimenti a società in perdita per tre esercizi consecutivi, se questi stessi interventi trovino la loro fonte in convenzioni, contratti di servizio o programmi relativi a servizi di pubblico interesse. In pratica, la possibilità di trasferire risorse in deroga al divieto è ammessa solo se i trasferimenti stessi siano previsti dal contratto di servizio, che cristallizza valutazioni effettuate a monte, attraverso un atto di programmazione che tenga conto di particolari condizioni, quali, ad esempio, la non remuneratività, anche parziale del servizio, oppure l'esistenza di costi di gestione superiori ai ricavi, ancorché solo in una fase

iniziale. Occorre dunque, una preventiva valutazione dei costi di gestione e delle eventuali perdite, le cui risultanze vanno formalizzate in contratti di servizio o in convenzioni e che nel contratto di servizio sia inserito l'obbligo di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario.

Per il parere n. 202 del 14.06.2012 della Sezione per la Toscana la concessione di un mutuo da parte di un Ente locale a una società partecipata va fatta rientrare nel novero delle operazioni di reimpiego temporaneo delle somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria o c.d. gestione attiva della liquidità, che è consentita nella misura in cui non comporti una sostanziale utilizzazione delle risorse, diversa rispetto a quanto previsto dalla legge o dai documenti di bilancio dell'ente. Tra le condizioni di ammissibilità di questa gestione attiva di liquidità ci sono l'elevato *rating* o apprezzamento sul merito di credito della controparte, la garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere, il rispetto della normativa sulla tesoreria unica mista e l'estinzione dell'operazione entro un termine breve, ovvero la possibilità garantita di pronto disinvestimento anticipato del capitale.

Per il parere n. 8 del 14.06.2012 della sezione per la Calabria nelle partecipate dagli Enti locali, se guidate da un consiglio di amministrazione anziché da un amministratore unico, è possibile cumulare le cariche di amministratore e direttore generale, ma non i relativi compensi.

Per la delibera n. 487 del 30.11.2012 della Sezione per l'Emilia Romagna, se un Comune è detentore di una partecipazione di maggioranza in una società può accollarsi il debito di quest'ultima, purché l'operazione sia giudicata conveniente e a patto che avvenga dopo un incremento della partecipazione al capitale sociale, che consenta di raggiungere la partecipazione totale.

4.1.4 L'indebitamento

In presenza della necessità di avviare un'opera pubblica di somma urgenza è, comunque, possibile, per il parere n. 56 del 6.03.2012 della Sezione per la Lombardia che l'Ente rispetti i limiti alla capacità d'indebitamento imposti dall'art. 8 della Legge di stabilità per il 2012, limiti che sono considerati principi di coordinamento della finanza pubblica. Questi principi scaturiscono dalla possibilità per l'Ente di accedere a nuovi finanziamenti, solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle aperture di credito precedenti non superi il 12% nel 2011, l'8% nel 2012, il 6% nel 2013 e il 4% nel 2014, delle entrate dei primi tre Titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione dei mutui per l'opera pubblica. In pratica, va rispettato l'andamento decrescente del rapporto tra gli oneri passivi derivanti dalla contrazione dei mutui e le entrate dei primi tre Titoli del bilancio. L'Ente deve rispettare la